

**CONVENZIONE TRA L'ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE E  
L'ARMA DEI CARABINIERI ..... oppure..... RAGGRUPPAMENTO  
CARABINIERI BIODIVERSITA' PER LO SVILUPPO DELLA  
RAZZA EQUINA MAREMMANA**

**TRA**

L'Ente Terre regionali Toscane, in seguito indicato Ente Terre, con sede in Firenze, Via di Novoli 26, Codice Fiscale e Partita IVA , rappresentata dal proprio Direttore Dr. Claudio Del Re, nato a Castiglion Fiorentino (AR) il 13/11/1952 e domiciliato a Chiusi (SI) Via Cassia Aurelia I 26 cap 53043, per la carica presso la Sede dell'Ente, preposto/a alla stipula della presente convenzione in esecuzione della Legge Regionale n. 80 del 27 dicembre 2012, esecutivo ai sensi di legge

**E**

Il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – in seguito indicato Raggruppamento - con sede in ROMA CF 00819910589 rappresentato, ai fini del presente atto, dal Ten. Col. Giovanni Quilghini, Comandante del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Follonica, nato a Firenze il 21 Giugno 1963 e domiciliato per la carica presso la sede del Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica, in qualità di delegato alla firma del presente atto quale rappresentante per l'Arma dei Carabinieri, in esecuzione dell'incarico ricevuto con autorizzazione n. 66/20 di prot. 2018 in data 16 gennaio 2019.

**PREMESSO E CONSIDERATO CHE**

- La Regione Toscana con la legge regionale n. 80 del 27 dicembre 2012 ha istituito l'Ente Terre, che tra le sue funzioni, ai sensi dell'art.2 lettera e), ha anche la gestione del patrimonio regionale degli stalloni già gestito dall'Incremento Ippico della Regione Toscana.
- L'Ente Terre ed il Raggruppamento nei loro specifici ambiti si occupano di settori affini per obiettivi ed interessi, mirati al miglioramento del patrimonio equino autoctono e alla conseguente salvaguardia del patrimonio genetico.
- Tra la Regione Toscana ed il Raggruppamento, in passato, sono state individuate strategie comuni atte a garantire il raggiungimento degli obiettivi e finalizzate alla salvaguardia della biodiversità animale ed in particolare alla promozione e valorizzazione del cavallo di razza Maremmana e a fornire al contempo un'efficace e puntuale risposta alle esigenze degli allevatori.
- L'Ente Terre ai sensi dell'art. 2 della L.R.80/2012, essendo il soggetto cui la Regione Toscana ha affidato la gestione del parco stalloni regionali, svolge l'attività di salvaguardia e sviluppo della razza equina maremmana attraverso l'assegnazione di stalloni Maremmani a stazioni di monta che allevano o svolgono funzione di servizio di monta per fattrici iscritte al L.G. del cavallo Maremmano;
- Il Raggruppamento, con i dipendenti Reparti Carabinieri Biodiversità, possiede un patrimonio di stalloni equini di razza Maremmana che possono essere impiegati nell'attività di salvaguardia e sviluppo della razza equina autoctona svolta dall'Ente attraverso la cessione a fida

gratuita di stalloni Maremmani alle stazioni di monta che allevano o svolgono funzione di servizio di monta per fattrici iscritte al L.G. del cavallo Maremmano;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

1. Il Raggruppamento, attraverso i Reparti Carabinieri Biodiversità che detengono stalloni di razza Maremmana, affida, per il periodo di durata della convenzione, all'Ente Terre un nucleo di stalloni equini di razza Maremmano, in base alla propria disponibilità, da impiegare in stazioni di monta equina naturale che allevano o forniscono un servizio di monta per fattrici iscritte al L.G. del cavallo Maremmano.

2. Il numero degli stalloni disponibili sarà concordato annualmente tra il rappresentante per l'Arma dei Carabinieri incaricato e il Direttore dell'Ente Terre cui è affidata la gestione degli stalloni.

3. Ai fini della esecuzione della presente convenzione, l'Ente Terre oltre ad assumere gli oneri di cui ai successivi articoli, partecipa alle spese di allevamento finalizzate alla produzione di stalloni con una somma stabilita in € 5.000,00 (cinquemila/00) da versare sul Cap. di entrata 2466/art. 5 (IT 69V 01000 03245 348 0 16 2466 05) della Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma entro il 31 luglio di ogni anno dandone comunicazione al Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica.

### **ART. 2**

La presente convenzione ha durata biennale a decorrere dalla data di stipula ed è rinnovabile tramite stipula di un nuovo contratto.

### **ART. 3**

Il Raggruppamento –, cede in gestione all'Ente Terre per l'anno in corso gli stalloni di razza Maremmana come da elenco allegato alla presente convenzione sotto la voce Allegato A che ne fa parte integrante e sostanziale.

### **ART. 4**

Il diritto di uso per monta degli stalloni di cui all' art. 3 del presente contratto, è finalizzato per i compiti istituzionali dell'Ente di cui all'art. 2 comma 1 lettera f) della L.R. 80/2012;

### **ART. 5**

L'Ente Terre provvederà alla copertura assicurativa degli stalloni di cui all' art. 1 durante il trasporto con autoscuderia dal suo ricovero a quello indicato per utilizzo ai fini di monta. Resta a carico del Raggruppamento la copertura eventuale assicurativa dello stallone in caso di invalidità o morte dello stesso.;

### **ART. 6**

L'Ente Terre provvederà alla copertura assicurativa degli stalloni di cui all' art. 1 per eventuali danni che potrà cagionare a cose, animali o persone ed esonera l'Arma dei Carabinieri – da qualsiasi responsabilità concorrente e/o presuntiva ai sensi dell'art. 2052 c.c.;

### **ART. 7**

Per tutta la durata della convenzione l'Ente Terre si impegna a custodire, muovere in giostra e/o paddock, nutrire, curare e governare gli stalloni di

cui all' art. 1 con massima diligenza, fornendo al Raggruppamento ogni informazione utile e necessaria relativa allo stato di salute degli equini. Sono a carico dell'Ente Terre le relative spese, comprese quelle per visite veterinarie, per i medicinali, per la mascalcia e quant'altro necessario per la buona gestione e salute degli stalloni sopra citati;

In qualsiasi momento il Raggruppamento potrà procedere a verifiche presso i luoghi di detenzione per verificare la condizioni di salute degli animali;

#### **ART.8**

Si conviene inoltre che l'Arma dei Carabinieri potrà richiedere in qualsiasi momento durante la stagione di monta il liquido seminale degli stalloni di cui all' art. 3 per suo utilizzo se i riproduttori saranno adibiti alla produzione del seme;

#### **ART. 9**

In caso di gravi difformità nell'esecuzione della prestazione il Raggruppamento inviterà per iscritto l'Ente Terre a conformarsi alle previsioni della convenzione ai sensi dell'art. 1454 del codice Civile assegnando un congruo termine per l'adempimento, decorso il quale la presente si considera risolta di diritto.

#### **ART. 10**

Nessuna modifica o postilla alla presente convenzione avrà efficacia tra le parti a meno che non sia specificatamente approvata per iscritto tra le parti stesse;

#### **ART. 11**

Si conviene del pari espressamente la competenza esclusiva del Foro di Firenze per qualsiasi controversia inerente, connessa e conseguente questa convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto,

Arma dei Carabinieri Delegato alla firma Ten. Col Giovanni Quilghini	Ente Terre regionali Toscane Direttore Dr. Claudio Del Re
--	---